



## COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*DELIBERAZIONE N° 38 del 30/06/2021*

#### **OGGETTO: REGOLAMENTO TARI ANNO 2021 - APPROVAZIONE**

L'anno 30/06/2021, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno diramato dal Presidente in data 25/30/06/2021, in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla Delibera di G.C. n.68 in data 12.03.2020, i lavori del Consiglio si sono svolti con collegamento da remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale, essendo ivi presente il Sindaco Sergio Di Maio, il Presidente del Consiglio Paolo Pardini e il Segretario Generale Dott.ssa Paola Maria La Franca.

**Al momento della trattazione del presente argomento (la cui votazione viene verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:**

	Nome				Nome		
1	BERNARDI ANGIOLO	X		14	LOTTI GIUSEPPINA MARIELLA	X	
2	BETTI EMILIANO	X		15	MARROCU GIAMPAOLO	X	
3	BIANCHI DANIELE	X		16	MARTINI ALBERTO	X	
4	BOGGI ILARIA	X		17	MARZARO GIANMARCO	X	
5	CAMBI IACOPO	X		18	PANCRAZI MASSIMO	X	
6	CASTELLANI FRANCO	X		19	PARDINI PAOLO	X	
7	CASUCCI ANTONIO	X		20	PISANO ANGELA	X	
8	CECHELLI MATTEO	X		21	SIMONINI FRANCESCO	X	
9	DELL'INNOCENTI FRANCA	X		22	TACCINI MARIA CRISTINA	X	
10	DI LISI CINZIA	X		23	TRIGGIANI DONATA	X	
11	DIVERSI DANIELE	X		24	VITIELLO LUIGI	X	
12	GIORDANI GIACOMO	X		25	DI MAIO SERGIO	X	
13	MARMEGGI ALESSANDRO	X					

**Presiede il Sig. Paolo Pardini**

Partecipa alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, il Segretario Generale Il Segretario Comunale dott.ssa Paola Maria La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente essendo presenti N. 25 Membri su N. 25 assegnati dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.:

DI LISI CINZIA, MARROCU GIAMPAOLO, MARTINI ALBERTO

Risultano partecipanti alla seduta e presenti in sede comunale collegati dalla sala giunta il Sindaco e gli Assessori:

CORUCCI FRANCESCO, CECCARELLI LARA, PAOLICCHI ROBERTA, MEUCCI GABRIELE, PANCRAZZI FILIPPO.

Il Vice Sindaco LUCIA SCATENA risulta partecipante alla seduta, collegato da remoto in video conferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Conclusione la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente mette in votazione, per appello nominale, la seguente deliberazione.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, e s.m.i., recanti la disciplina della TARI;

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato D. Lgs. 446/1997;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 78 del 27/12/2017, con cui è stato approvato il vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI", come modificato da ultimo con proprio atto n. 32 del 30/07/2020;

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 116/2020, di recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare, ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al Decreto Legislativo 152/2006, prevedendo l'eliminazione della potestà di assimilazione dei rifiuti in capo ai Comuni, con la conseguente nuova classificazione dei rifiuti e la sottrazione alla base imponibile del prelievo sui rifiuti di parti rilevanti di superfici (in particolare di quelle riferite ad attività industriali e agricole), nonché la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato per il conferimento dei propri rifiuti urbani;

VISTO il Decreto Legge n. 41/2021 (decreto sostegni), convertito dalla Legge 69/2021, che all'articolo 30, comma 5 stabilisce i meccanismi temporali per esercitare l'opzione di cui sopra, prevedendo che la stessa *"deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio dei rifiuti in*

*caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022”;*

VISTA la circolare del Ministero della Transizione Ecologica del 12/04/2021, con cui vengono forniti chiarimenti in merito ad alcune problematiche relative all'applicazione della TARI, a seguito delle modifiche apportate al testo Unico Ambientale dal D.Lgs. 116/2020;

TENUTO CONTO che la stessa in merito alle attività *“agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile”*, specifica che deve ritenersi ferma per tali attività la possibilità *“di concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater della citata parte quarta del TUA”* (elenco rifiuti urbani); Prevede inoltre che, nelle more della definizione di detto rapporto contrattuale, al fine di garantire la corretta gestione dei rifiuti, per tali utenze *“debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio”* con il conseguente assoggettamento delle stesse alla TARI;

RILEVATO altresì che le sopra citate modifiche comportano riflessi sull'applicazione della TARI alle superfici delle utenze non domestiche, sull'applicazione della riduzione o della detassazione per le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali e la necessità di disciplinare la fuoriuscita delle summenzionate utenze dal servizio pubblico o la loro permanenza;

VISTO il D.L. 124/2019 all'art. 38 bis che disciplina la nuova modalità di versamento alla Provincia/Città Metropolitana competente del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, a cui è stata data attuazione con i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020 e del 21/10/2020;

RILEVATO altresì che l'art. 1, comma 837 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) nell'istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, anche in strutture attrezzate, prevede al comma 838 l'assorbimento nello stesso della TARI giornaliera;

CONSIDERATO che la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) all'art. 1 comma 48 prevede una riduzione TARI obbligatoria per *“una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia”;*

RAVVISATA la necessità di adeguare il vigente regolamento TARI alle sopra citate normative, esplicitando anche altre disposizioni regolamentari nell'ottica di conseguire una maggiore certezza nell'applicazione delle stesse;

DATO ATTO che le rettifiche di cui sopra sono riportate in dettaglio nel testo a fronte degli articoli modificati, allegato alla presente deliberazione sub lett. A;

CONSIDERATO il perdurare dell'emergenza sanitaria da covid-19 nell'anno 2021, il D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis) *“al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive*

attività” ha istituito un fondo destinato specificatamente “alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI ..... in favore delle predette categorie economiche”;

RILEVATO che lo stesso decreto stabilisce che le risorse a tale scopo stanziare sono ripartite con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze “in proporzione alla stima per ciascun Ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche” per il 2020, di cui al D.M. certificazione (tabella 1 allegata al D.M. MEF-RGS n. 59033 del 01/04/2021);

DATO ATTO che sulla base della stima effettuata da Ifel applicando il suddetto criterio, le somme spettanti all’Ente a tale titolo ammontano ad € 231.412,00;

CONSIDERATO che il suddetto D.L. 73/2021, all’art. 53, ha istituito un apposito fondo da destinare a “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

RITENUTO di destinare la complessiva somma di € 220.000,00; di cui € 129.302,00 importo stimato da Ifel relativo al riparto del fondo di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021, in coerenza con il dettato normativo e con l’esame intervenuto nella seduta della Conferenza Stato-Città del 10/06/2021, da utilizzare in “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

RITENUTO di prevedere nell’ambito della propria autonomia regolamentare, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, le riduzioni TARI sia per le utenze non domestiche che per le utenze domestiche di cui ai seguenti punti;

1. **Riduzione per le utenze non domestiche** che hanno avuto la sospensione, anche parziale, o comunque una riduzione della propria attività, quale sostegno economico per agevolare la ripartenza e dare un impulso all’economia locale, secondo quanto di seguito riportato:

<b>Percentuale di riduzione TARI</b>	<b>Riduzione dell'importo medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019</b>
Riduzione del 10%	Dal 10% fino al 19,999%
Riduzione del 15%	Dal 20% fino al 29,999%
Riduzione del 20%	Pari o superiore al 30%

a) La riduzione, modulata come sopra, è applicata per gli immobili detenuti o posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione. Sono inclusi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall’art. 32 del TUIR, gli Enti e le Associazioni;

b) Sono esclusi dalla riduzione:

- gli enti pubblici (organi e amministrazioni dello stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le province, le regioni, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane ecc...) ed i soggetti previsti dall'art. 162-bis del TUIR, quali gli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, SIM, confidi, ecc...);
  - tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019
- c) la riduzione in questione è riconosciuta attraverso apposita istanza, da presentare perentoriamente entro il 30/09/2021, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente;
- d) la stessa è esclusa dal computo del cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 21 del regolamento TARI;
- e) le riduzioni saranno concesse fino all'importo massimo pari ad € 231.412,00 come sopra determinato, sulla base di quanto previsto dal D.L. n. 73/2021;
- f) se il costo complessivo delle riduzioni richieste dai contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, sarà maggiore dell'importo massimo del fondo stanziato, verrà effettuata una graduatoria sulla base della riduzione dell'importo medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019, dal maggiore al minore, fino ad esaurimento delle somme stanziate;

**2. Riduzione per le utenze domestiche** del 20% da attribuire ai soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

- avere un attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore ad € 25.000,00;
  - avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale è iscritto ai fini TARI;
- a) la riduzione in questione è riconosciuta attraverso apposita istanza, da presentare perentoriamente entro il 30/09/2021, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente;
- b) la stessa è esclusa dal computo del cumulo delle riduzioni di cui all'art. 21 del regolamento TARI;
- c) se il costo complessivo delle riduzioni richieste dai contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, sarà maggiore del fondo stanziato, verrà effettuata una graduatoria sulla base del valore dell'attestazione Isee dal minore al maggiore, fino ad esaurimento delle somme stanziate.

DI DARE ATTO che per le riduzioni di cui ai punti n. 1 e n. 2, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 comma 5 del regolamento TARI, non è richiesto che il contribuente risulti in regola con i pagamenti degli avvisi TARI emessi nei 5 anni precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione stessa;

DATO ATTO che le suddette agevolazioni sono attribuite, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, ai sensi del comma 660 dell'art. unico della legge 147/2013;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, stabilendo che gli stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, nonché l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 secondo cui gli enti locali *“deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in deroga alle sopra citate disposizioni legislative, l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 41/2021, “Decreto Sostegni”, convertito dalla Legge n.69/2021, dispone che per l'anno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI è stabilito al 30 giugno 2021, svincolandolo così dal termine per l'approvazione del bilancio, differito al 31 maggio 2021 dal Decreto Legge 56/2021;

DATO ATTO altresì che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, al comma 15 stabilisce testualmente che *“a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*; al comma 15 ter prevede inoltre che *“a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ....”*;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il parere della commissione Consiliare competente, il cui verbale è conservato in atti;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del suddetto D.lgs. 267/2000, allegati al presente atto;

VISTO il parere dell'organo di revisione rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del D.L. 174/2012;

Tenutasi la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne proclama l'esito come segue:

Consiglieri presenti N.25      Votanti N.16  
Favorevoli N.16

Contrari N.==

Astenuti N.9 (Bianchi,Boggi,Casucci,Diversi,Marmeggi,Marrocu,Marzaro,Taccini,Vitiello)

Stante l'esito della votazione, il Presidente dichiara adottata la deliberazione in oggetto

### **DELIBERA**

1. Per quanto indicato in premessa, che qui si richiama integralmente, di modificare il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI", approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 27/12/2017 e modificato da ultimo con proprio atto n. 32 del 30/07/2020, come riportato nel testo a fronte allegato alla presente deliberazione sub lett. A);
2. di approvare il "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", come sopra modificato, allegato al presente atto sub lett. B);
3. di prevedere le riduzioni TARI per le utenze non domestiche che in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, hanno avuto la sospensione, anche parziale, o comunque una riduzione della propria attività, secondo quanto di seguito riportato:

<b>Percentuale di riduzione TARI</b>	<b>Riduzione dell'importo medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019</b>
Riduzione del 10%	Dal 10% fino al 19,999%
Riduzione del 15%	Dal 20% fino al 29,999%
Riduzione del 20%	Pari o superiore al 30%

- a) La riduzione di cui al presente punto, modulata come sopra, è applicata per gli immobili detenuti o posseduti da soggetti passivi titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione. Sono inclusi gli imprenditori agricoli che producono reddito agrario, in quanto esercitano le attività previste dall'art. 32 del TUIR, gli Enti e le Associazioni;
- b) sono esclusi dalla riduzione:
  - gli enti pubblici (organi e amministrazioni dello stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le province, le regioni, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane ecc...) ed i soggetti previsti dall'art. 162-bis del TUIR, quali gli intermediari finanziari (banche, società finanziarie, SIM, confidi, ecc...);
  - tutti i soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
- c) la riduzione in questione è riconosciuta attraverso apposita istanza, da presentare perentoriamente entro il 30/09/2021, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente;

- d) la stessa è esclusa dal computo del cumulo delle riduzioni di cui all'art. 21 del regolamento TARI;
  - e) le riduzioni saranno concesse fino all'importo massimo pari ad € 231.412,00 come determinato in premessa;
  - f) se il costo complessivo delle riduzioni richieste dai contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, sarà maggiore del fondo stanziato, verrà effettuata una graduatoria sulla base della riduzione dell'importo medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al medesimo dato del 2019, dal maggiore al minore, fino ad esaurimento delle somme stanziate;
4. di prevedere una riduzione TARI del 20% da attribuire ai soggetti passivi delle utenze domestiche in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un'attestazione ISEE in corso di validità con valore non superiore ad € 25.000,00;
  - avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale il contribuente è iscritto ai fini TARI;
- a) la riduzione in questione è riconosciuta a seguito della presentazione di apposita istanza, perentoriamente entro il 30/09/2021, utilizzando la modulistica messa a disposizione gratuitamente dall'Ente;
  - b) la stessa è esclusa dal computo del cumulo delle riduzioni di cui all'art. 21 del regolamento TARI;
  - c) le riduzioni saranno concesse fino all'importo massimo pari ad € 220.000,00 come determinato in premessa;
  - d) se il costo complessivo delle riduzioni richieste dai contribuenti in possesso dei suddetti requisiti, sarà maggiore del fondo stanziato, verrà effettuata una graduatoria sulla base del valore dell'attestazione Isee dal minore al maggiore, fino ad esaurimento delle somme stanziate;
5. di dare atto che per le riduzioni di cui ai punti n. 3 e n. 4, in deroga a quanto previsto dall'art. 20 comma 5 del regolamento TARI, non è richiesto che il contribuente risulti in regola con i pagamenti degli avvisi TARI emessi nei 5 anni precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione stessa;
6. di dare atto che le suddette agevolazioni sono attribuite, nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente, ai sensi del comma 660 dell'art. unico della legge 147/2013;
7. di dare atto che il nuovo Regolamento s'intende in vigore dal 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 ed è efficace, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, come sostituito dall'art. 15 bis D.L. n. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, a seguito della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze;



8. di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, tramite procedura telematica, nei tempi previsti all'art. 13, comma 15 ter del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, comma introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito nella L. n. 58 del 28 giugno 2019;

Successivamente , con separata votazione, per appello nominale, avente il seguente esito

Consiglieri presenti N.25      Votanti N.16

Favorevoli N.16

Contrari    N.==

Astenuti    N.9 (Bianchi,Boggi,Casucci,Diversi,Marmeggi,Marrocu,Marzaro,Taccini,Vitiello)

Il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267 del 18/8/2000;

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio  
Paolo Pardini

IL Segretario Generale  
Il Segretario Comunaleott.ssa Paola Maria La  
Franca

(atto sottoscritto digitalmente)